

Comune di Escalaplano

Provincia di Cagliari

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 04/04/2014

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2 -	Presupposto	Pag. 4
Art. 3 -	Soggetto attivo	Pag. 4
Art. 4 -	Componenti del tributo	Pag. 4
	TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5 -	Norma di rinvio e presupposto	Pag. 5
	TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 6 -	Soggetto attivo	Pag. 6
Art. 7 -	Presupposto per l'applicazione del tributo	Pag. 6
Art. 8 -	Definizioni ai fini dell'applicazione del tributo	Pag. 6
Art. 9 -	Soggetti passivi	Pag. 6
Art. 10 -	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	Pag. 6/7
Art. 11 -	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	Pag. 7/8/9
Art. 12 -	Superficie degli immobili	Pag. 9
Art. 13 -	Costo di gestione	Pag. 9
Art. 14 -	Determinazione della tariffa	Pag.9/10
Art. 15 -	Articolazione della tariffa	Pag. 10
Art. 16 -	Periodo di applicazione del tributo e obbligazione tributaria	Pag. 10
Art. 17 -	Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 10/11
Art. 18 -	Occupanti le utenze domestiche	Pag. 11
Art. 19 -	Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 11
Art. 20 -	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 11/12
Art. 21 -	Tributo giornaliero	Pag. 12
Art. 22 -	Riduzione per le utenze domestiche	Pag. 12/13
Art. 23 -	Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	Pag. 13
Art. 24 -	Esenzione per il recupero di rifiuti assimilati	Pag. 13
Art. 25 -	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio e per le zone in cui effettuata la raccolta	Pag. 13
Art. 26	Cumulo di riduzioni	Pag. 14
Art. 27 -	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 14
Art. 28 -	Tributo Provinciale	Pag. 14
	TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 29 -	Presupposto impositivo	Pag. 15
Art. 30 -	Soggetti passivi	Pag. 15
Art. 31 -	Base imponibile	Pag. 15/16
Art. 32 -	Aliquote	Pag. 16
Art. 33 -	Individuazione dei servizi indivisibili	Pag. 16

Art. 34	Riduzioni	Pag. 16/17
	TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 35 -	Dichiarazione	Pag. 18
Art. 36 -	Dichiarazione TARI	Pag. 18/19
Art. 37	Versamenti e scadenze	Pag. 19/20
Art. 38	Importo minimo versamento	Pag. 20
Art. 39 -	Rimborsi e compensazione	Pag. 20
Art. 40 -	Funzionario responsabile	Pag. 20
Art. 41 -	Attività di verifica e controllo	Pag. 20
Art. 42 -	Sanzioni ed interessi	Pag. 20
Art. 43 -	Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali	Pag. 20
Art. 44 -	Accertamento con adesione	Pag. 21
Art. 45 -	Riscossione coattiva	Pag. 21
Art. 46 -	Trattamento dei dati personali	Pag. 21
Art. 47 -	Norma di rinvio	Pag. 21
Art. 48 -	Entrata in vigore e norme finali	Pag. 21

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Escalaplano, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii..
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo della IUC il Comune di Escalaplano per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo si articola in due componenti:
- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 NORMA DI RINVIO E PRESUPPOSTO

- 1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
- 2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii..
- 3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo, si rinvia alle norme dello specifico Regolamento, ove compatibili con la vigente normativa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.05.2012.
- 4. Per quanto non disciplinato dal suddetto Regolamento si applicano le disposizioni comuni di cui al presente Regolamento e la L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii..

TITOLO III DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 6 SOGGETTO ATTIVO

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili allo stesso. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 7 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii, il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 8 DEFINIZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Ai fini TARI si intendono per:
 - *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - <u>aree scoperte</u>, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - <u>utenze non domestiche</u>, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 9 SOGGETTI PASSIVI

- 1. I soggetti passivi del tributo sono individuati nell'art. 1, commi 642, 643 e 644, della L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii.
- 2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5. Il tributo è dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio.

ART. 10

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive sia di utenze elettriche che idriche, comunque prodotte (es. fotovoltaico ecc.);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo compreso tra la data di inizio dei lavori e la data effettiva di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) relativamente agli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - i) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione tecnica;
 - j) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - k) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
- 4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

ART. 11

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene

conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

- 2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
- 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia oggettivamente possibile, o sia estremamente difficoltoso, individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
FALEGNAMERIE	10%
AUTOCARROZZERIE	20%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	20%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	10%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	10%

Per eventuali attività non sopra considerate, si fa riferimento a criteri di analogia.

- 4. Per fruire dell'esclusione (nella misura percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo) prevista dai commi precedenti, gli interessati devono dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, e in particolare devono, a pena di decadenza:
 - a) Indicare, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) Comunicare, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, compilando l'apposito modulo e consegnando la seguente documentazione:
 - Copia della convenzione sottoscritta con l'impresa abilitata;
 - Copia dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti rilasciata, alla ditta richiedente la riduzione, dalla società che gestisce l'impianto di discarica;
 - Copia della fattura emessa dalla società che gestisce l'impianto di discarica a favore della ditta richiedente la riduzione;
 - Copia del MUD relativo all'anno per il quale si chiede la riduzione;

- Copia del formulario dei rifiuti relativo all'anno per il quale si chiede la riduzione;
- Copia del registro di carico e scarico.

ART. 12 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

- 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.
- 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
- 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario, è arrotondata al metro quadro inferiore.
- 5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

ART. 13 COSTO DI GESTIONE

- 1. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 "Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche" del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma precedente, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- 4. I costi del servizio sono definiti ogni anno, sulla base del Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. La tariffa è determinata sulla base dei costi trasmessi dal soggetto gestore del servizio e desunti dal Piano Finanziario, il quale viene approvato con specifica deliberazione del

- Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 4. L'eventuale eccedenza del gettito a consuntivo del tributo, rispetto a quello a preventivo, è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito a consuntivo e quello a preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 15 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

- 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, tenendo conto della potenzialità di produrre rifiuti.
- 4. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata relative alle utenze domestiche ai sensi della normativa vigente.

ART. 16

PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
- 2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.
- 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 39.
- 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 36, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 18 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinate come segue:
- a) Per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
- b) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi da persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 2 unità.
 - 2. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

ART. 19 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. La quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe, per unità di superficie, riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 20

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE tenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'a

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A al presente Regolamento.
- 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata in ragione della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT sulla base dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta
- 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. E' tuttavia possibile applicare tariffe corrispondenti alla specifica

- tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
- 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
- 3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 6. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni previste per il tributo annuale per le utenze non domestiche.
- 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 22 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%. Rientrano in tali casistiche, a puro titolo esemplificativo: gli immobili di proprietà di soggetti residenti in altri Comuni italiani; gli immobili di proprietà di soggetti residenti nel Comune che dimorano presso Istituti di ricovero, ospedali o case di cura; gli immobili appartenenti a soggetti deceduti rimasti a disposizione degli eredi e inutilizzati;
 - b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi nell'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di

- presentazione della dichiarazione.
- 3. L'utilizzo sporadico dell'immobile, di cui al precedente comma 1, lett. a), può essere dimostrato anche mediante la presentazione di idonea documentazione attestante i consumi idrici ed elettrici relativi all'utenza soggetta al tributo.
- 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da comprovata documentazione (es. licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità).
- 3. Al fine del riconoscimento della suddetta riduzione si applicano le stesse modalità di cui al 2° e 4° comma del precedente articolo.

ART. 24

ESENZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 661, della L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
- 2. A tal fine il produttore dovrà inoltrare annualmente apposita dichiarazione, compilando l'apposito modulo, entro aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, consegnando la seguente documentazione:
- Copia della convenzione sottoscritta con l'impresa abilitata all'attività di recupero;
- Copia dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti rilasciata alla ditta richiedente la riduzione dalla società che gestisce l'impianto di discarica;
- Copia della fattura emessa dalla società che gestisce l'impianto di discarica a favore della ditta richiedente la riduzione;
- Copia del MUD relativo all'anno per il quale si chiede la riduzione;
- Copia del formulario dei rifiuti relativo all'anno per il quale si chiede la riduzione;
- Copia del registro di carico e scarico.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 25

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E PER LE ZONE IN CUI NON E' EFFETTUATA LA RACCOLTA

- 1. Il tributo è dovuto, nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 2. La riduzione di cui al precedente comma opera in caso di interruzioni superiori a 30 giorni consecutivi.
- 3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura pari al 40 per cento della tariffa.
- 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 36 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio di raccolta.

ART. 26 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Non è possibile fruire del cumulo di riduzioni.

ART. 27 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Per la disciplina relativa alle Istituzioni scolastiche si rinvia a quanto disposto dall'art. 1, comma 655, della L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii..

ART. 28 TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO IV DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 29 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 669, della Legge 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- 2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 33 del presente Regolamento.

ART. 30 SOGGETTI PASSIVI

- 1. I soggetti passivi del Tributo sono disciplinati dai commi 671, 672, 673, 674 e 681 della Legge 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii..
- 2. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui al precedente articolo.
- 3. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
- 4. L'occupante versa la TASI, nella misura pari al **30 per cento**, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
- 5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 7. Il possesso o la detenzione delle fattispecie imponibili di cui all'art. 29 del presente regolamento protratto per almeno quindici giorni, si considera conteggiando il mese per intero.
- 8. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

ART. 31 BASE IMPONIBILE

- 1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, come stabilito dal comma 675 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii..
- 2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
- 3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 11, comma 5, del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

ART. 32 ALIQUOTE

- 1. Ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, e ss. mm. ed ii., il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI. La relativa delibera dev'essere adottata entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Consiglio Comunale può, con la stessa deliberazione di approvazione delle aliquote, ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
- 3. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
- 4. Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
- 5. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
- 6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
- 7. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale, sulla base dei servizi indivisibili così come individuati nel successivo art. 33, provvede all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 33 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

- 1. Ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, e ss. mm. ed ii., con il regolamento IUC devono essere individuati i servizi indivisibili i cui costi devono essere coperti dalla TASI. I servizi indivisibili del Comune di Escalaplano sono i seguenti:
 - a) Illuminazione pubblica;
 - b) Manutenzione stradale e del verde pubblico;
 - c) Pubblica sicurezza e vigilanza;
 - d) Valorizzazione e protezione del territorio.
- 2. Annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote del tributo, per i servizi indivisibili sopra individuati, sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 34 RIDUZIONI

- 1. Il tributo è dovuto in misura ridotta per i seguenti casi:
 - Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%. Rientrano in tali casistiche, a puro titolo esemplificativo: gli immobili di proprietà di soggetti residenti in altri Comuni italiani; gli immobili di proprietà di soggetti residenti nel Comune che dimorano presso Istituti di ricovero, ospedali o case di cura; gli immobili appartenenti a soggetti deceduti

- rimasti a disposizione degli eredi e inutilizzati;
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi nell'anno, all'estero: riduzione del 20%;
- Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%.
- 2. Al fine della dimostrazione dell'uso stagionale si applicano le stesse regole previste per le riduzioni applicate ai fini TARI.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 35 DICHIARAZIONE

- 1. Ai sensi del comma 684 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii.., i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le norme specifiche, contenute nell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 e nel D.M. 30/10/2012.
- 3. Ai sensi del comma 687 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., , ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
- 4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 36 DICHIARAZIONE TARI

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto tali dati sono acquisiti direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

- 2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti e dal detentore o dal possessore nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio.
 - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.
- 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
- 4. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.
- 5. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al precedente comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

- 7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.
- 8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.
- 9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure può essere inoltrata allo stesso:
 - a. attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);
 - b. via fax;
 - c. in allegato al messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dal D. Lgs. N. 82/2005 e successive modificazioni.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a., b., c., fa fede la data di invio.

Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

- 10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 11. Ai sensi del comma 686 dell'art. 1 della della L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii.., ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu o della Tares.

ART. 37 VERSAMENTI E SCADENZE

- 1. Per le modalità di versamento le relative scadenze dell'IMU si rimanda all'art. 13 del vigente regolamento IMU, salvo quanto disposto dal successivo articolo.
- 2. Per le modalità di versamento della TASI e della TARI si rimanda al comma 688 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii..
- 3. Ai fini TASI sono stabilite le stesse scadenze dell'IMU, con possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
- 4. Il Comune, ai fini della riscossione spontanea della TARI:
 - a. Elabora una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui liquida ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso

dell'anno.

- b. Ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, fa pervenire agli stessi, almeno 20 giorni prima della data di scadenza della 1[^] rata, appositi prospetti riassuntivi del tributo liquidato nella lista di carico di cui alla precedente lettera a) con allegati i modelli per il versamento del tributo.
- 5. Ai fini TARI sono stabilite numero quattro rate, le cui scadenze sono definite dal Consiglio Comunale in sede di delibera tariffaria, con possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro la scadenza dell'ultima rata.

ART. 38 IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO

- 1. Anche in deroga all'art. 13 del regolamento comunale IMU, e all'art. 21 del regolamento generale delle entrate, il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad €. 3,00 (tre).
- 2. Si considerano regolarmente effettuati, ai fini IMU e TASI, i versamenti di un contitolare per conto di un altro. In tal caso il contribuente dovrà comunicare all'ufficio i versamenti effettuati per conto di altri, specificando i relativi nominativi al fine di non incorrere in errore in fase di accertamenti e verifiche da parte dell'Ufficio.

ART. 39 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Per quanto riguarda i rimborsi relativi alla IUC, si rimanda all'art. 18 del vigente Regolamento generale delle entrate.
- 2. Non si procede a rimborso per importo inferiori a € 10,00 (dieci) comprensivo di interessi di legge.

ART. 40 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013 e ss. mm. ed ii., la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 41 ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii. (art. 1, commi dal 693 al 701), e nella L. 296 del 27 dicembre 2006 (art. 1, commi da 161 a 170). Si applica altresì quanto previsto dal Capo III del vigente Regolamento generale delle entrate.
- 2. Non si procede all'accertamento qualora l'importo da accertare sia inferiore ad €. 20,00 (venti) comprensivo di sanzioni e di interessi.

ART. 42 SANZIONI E INTERESSI.

1. Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi da applicare in caso di violazioni formali e sostanziali relativi alla IUC, si rimanda ai commi 695 – 699 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii. e all'art. 11 del vigente Regolamento generale delle entrate.

ART. 43

DILAZIONE DEI VERSAMENTI PER CASI INDIVIDUALI ED ECCEZIONALI

1. Al fine di una eventuale dilazione dei versamenti relativi alla IUC, si applica l'art. 23 del vigente Regolamento generale delle entrate.

ART. 44 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 all'imposta unica comunale si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D. Lgs. 19.06.1997, n. 218, così come disciplinato dal capo V del vigente Regolamento generale delle entrate.

ART. 45 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In materia di riscossione coattiva della IUC, si applica l'art. 20 del vigente Regolamento generale delle entrate.

ART. 46 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 47 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 48 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
- 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art.
- 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Comuni fino a 5.000 abitanti

- 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02. Campeggi, distributori carburanti
- 03. Stabilimenti balneari
- 04. Esposizioni, autosaloni
- 05. Alberghi con ristorante
- 06. Alberghi senza ristorante
- 07. Case di cura e riposo
- 08. Uffici, agenzie, studi professionali
- 09. Banche ed istituti di credito
- 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14. Attività industriali con capannoni di produzione
- 15. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- 17. Bar, caffè, pasticceria
- 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21. Discoteche, night club